



CITTA' DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it

SETTORE III

**Governmento del Territorio - Centro Storico - Urbanistica
ed Edilizia Privata**

Ufficio di Direzione

Piazza San Giovanni, Palazzo ex INA 3° piano - 97100 Ragusa

tel. 0932 676.515 – Fax 0932 623802

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI
ENERGIA ALTERNATIVA E DEGLI INTERVENTI DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
NEL CENTRO STORICO DI RAGUSA**

PREMESSA

Com'è noto, il tema del risparmio energetico sta avendo in questi anni una rapida diffusione ed è al centro di numerosi dibattiti.

Per risparmio energetico, in senso stretto, si intende il risparmio di fonti energetiche non rinnovabili, ossia il risparmio di petrolio, metano, combustibili solidi e materiali fossili in genere.

L'utilizzo delle fonti rinnovabili può essere un mezzo di risparmio energetico, riducendo il consumo delle fonti energetiche tradizionali.

L'Italia, in ottemperanza alle disposizioni europee, ha varato una serie di leggi al fine di incentivare l'utilizzo delle fonti rinnovabili favorendo così il risparmio energetico.

Per esempio il D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici" prevede che gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione.

Inoltre il recente decreto legge n. 17/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1 marzo 2022; con l'articolo 9 viene interamente sostituita la previgente versione del comma 5 art. 7-bis D.Lgs. 28/2011.

L'obiettivo della nuova legge è riconducibile ai seguenti principi generali:

- Semplificare ulteriormente l'installazione dei pannelli solari fotovoltaici e termici qualora collocati su costruzioni e manufatti esistenti.
- Escludere l'installazione di impianti da collocarsi a terra, da come si può facilmente evincere dal testo della norma, per conciliare l'obiettivo del contenimento del consumo del suolo.
- Non è previsto un termine quantitativo in termini di potenza massima o di superficie;
- L'intervento viene qualificato come manutenzione ordinaria e pertanto rientra in Edilizia libera anche se non espressamente riferita all'art. 6 DPR 380/01, a meno di norme regolamentari specifiche locali

Tra i sistemi utilizzati per produrre energia elettrica da fonti rinnovabili, sta avendo sempre più diffusione il ricorso alla posa, sopra le coperture dei fabbricati, di collettori solari, per la produzione di acqua calda sanitaria, o di pannelli solari fotovoltaici per la produzione di

energia elettrica.

In quest'ottica, tenendo anche presente il tessuto storico-artistico che caratterizza la Città di Ragusa ed in particolare i suoi centri Storici, si ritiene opportuno dettare alcune prescrizioni al fine di contemperare l'esigenza di favorire la diffusione di tali sistemi alternativi di produzione di energia con la tutela del contesto urbano preesistente.

Il presente "Regolamento Comunale per l'installazione di impianti solari e pannelli fotovoltaici", pertanto, si pone come obiettivo proprio quello di regolamentare l'inserimento dei nuovi impianti tecnologici salvaguardando i singoli fabbricati individuati nel piano Particolareggiato del Centro Storico come "edifici o manufatti di specifico interesse storico-artistico".

Art 1 - Coerenza con il Piano Paesaggistico della Provincia di Ragusa

Il Piano Paesaggistico della Provincia di Ragusa, in relazione all'installazione degli impianti di produzione da fonti rinnovabili, all'interno delle aree tutelate, prevede quanto segue

Per tutti i centri e nuclei storici l'indirizzo sulla problematica degli impianti mira alla mitigazione degli impatti e alla adeguata integrazione architettonica ed è il seguente:

- *i progetti di impianti tecnologici di modesta entità definiti nel titolo V, dovranno prevedere opere ed accorgimenti di mitigazione correlati anche alla giacitura orografica del centro o del nucleo storico e la limitazione degli impatti visivi da eventuali punti panoramici.*
- *In particolare per il fotovoltaico e il solare termico sarà consentita la realizzazione di pannelli i cui moduli, installati su coperture (piane o inclinate), non siano visibili dalle principali strade e piazze e da eventuali punti panoramici.*
- *Tali pannelli, quando installati su coperture inclinate, saranno posizionati in parallelo con la falda, dovranno impegnare parzialmente la falda stessa e dovranno essere realizzati dello stesso colore della copertura o con superfici scure non riflettenti, in modo da determinare un impatto visivo assimilabile ai lucernari; i serbatoi di accumulo degli impianti solari termici dovranno essere posizionati in sottostanti locali coperti; nel caso di edifici con copertura piana, i pannelli solari termici o fotovoltaici e i loro componenti, potranno essere installati con inclinazione ritenuta ottimale, ad una altezza massima non superiore all'altezza del parapetto, privilegiando comunque l'installazione nella parte della copertura meno visibile dagli eventuali punti panoramici e non compromettendo l'immagine storicizzata e unitaria dei centri e nuclei storici.*
- *Per quanto riguarda le installazioni di impianti fotovoltaico e solare termico su edifici vincolati quali beni architettonici o artistici ai sensi degli artt.12, 13, 136 e*

152 del Codice, queste potranno essere realizzate solo ed esclusivamente su terrazzi secondo le modalità sopra esposte e comunque da non compromettere l'integrità del manufatto.

Ed inoltre, lo stesso Piano paesaggistico prevede

- *I pannelli solari termici e fotovoltaici di tipo non industriale, quando installati su coperture inclinate, devono essere posizionati in parallelo rispetto alla falda, devono essere realizzati dello stesso colore della copertura o con superfici scure non riflettenti, in modo da determinare un impatto visivo assimilabile ai lucernari; i serbatoi di accumulo degli impianti solari termici vanno posizionati in sottostanti locali coperti; nel caso di fabbricati rurali con copertura piana, i pannelli solari termici o fotovoltaici e i loro componenti, possono essere installati con inclinazione ritenuta ottimale, ad una altezza massima non superiore all'altezza del parapetto, privilegiando comunque l'installazione nella parte della copertura meno visibile dagli eventuali punti panoramici.*
- *Ad ogni buon fine l'intervento di installazione deve prevedere adeguate opere di mitigazione correlate alla natura ed ai caratteri del territorio circostante.*
- *Sono comunque escluse le installazioni di impianti fotovoltaici e solare termico su beni vincolati quali beni architettonici.*

Art.2 Suddivisione in sottozone del Centro Storico di Ragusa

Il Centro Storico di Ragusa, così come indicato nello Studio di Dettaglio del Centro Storico ai sensi dell'art. 3 della L.R. 13/15, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 26/01/2021, è suddiviso in tre sottozone

1. **Area Unesco**, che comprende il quartiere di Ibla e le aree limitrofe alla Cattedrale di San Giovanni, indicata nella planimetria allegata in colore fucsia
2. **Area Buffer Unesco**, che comprende tutte le aree adiacenti alla zona Unesco, indicata in planimetria allegata in colore azzurro
3. **Area Centro Storico Ordinario**, che comprende le rimanenti parti del Centro Storico non colorato

Art.3 Installazione impianti fotovoltaici

Nel centro storico l'installazione di impianti fotovoltaici è ammessa esclusivamente sulle falde delle coperture e sulle terrazze di copertura come indicato nel Piano Paesaggistico della Provincia di Ragusa.

Gli impianti non devono occupare una superficie superiore al 50% di quella della falda

interessata. Tale limite può essere derogato, previo parere della Soprintendenza, nel caso di installazione di Coppi Fotovoltaici.

Nella valutazione del suddetto limite dimensionale va computata, oltre alla superficie dei pannelli oggetto di installazione, anche quella di eventuali pannelli preesistenti sia afferenti impianti fotovoltaici che impianti di solare termico.

Per un migliore inserimento estetico, oltre al rispetto del limite suddetto, l'installazione dei pannelli dovrà essere eseguita mantenendo un franco dai lati della falda pari ad almeno un metro. In caso di copertura a padiglione o semi-padiglione i pannelli dovranno rispettare un filo fisso di almeno 50 cm. dalla linea di dislivello;

Non è ammesso il montaggio di pannelli dello stesso tipo con diversa collocazione (facciate, infissi, elementi decorativi, ecc.) ed eventuali progetti di tale natura dovranno essere preventivamente sottoposti al parere della competente Soprintendenza per i beni Culturali di Ragusa ed autorizzati dall'Amministrazione Comunale, tenendo conto del valore storico-culturale degli edifici interessati e del contesto storico ed edilizio.

Gli impianti devono essere totalmente integrati, così come definiti all'art. 2 comma 1 lettera b3 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007.

Il montaggio dovrà avvenire esclusivamente mediante incasso dei pannelli nel manto di copertura, in modo da mantenere il piano superiore dei pannelli entro l'estradosso del manto stesso.

Tutti i profili, le cornici ed i sistemi di montaggio e fissaggio eventualmente in vista, dovranno essere di colorazioni della stessa tonalità del tetto o della terrazza sottostante l'impianto, in tonalità opaca o satinata per non provocare riflessi.

In tutte le zone, i pannelli dovranno essere installati con disposizione planimetrica tale da ottenere soluzioni valide esteticamente e in assonanza con le linee della falda. È ammessa l'installazione di impianti costituiti da coppi fotovoltaici.

1. **Aree Unesco.** In questa zona è possibile installare, *esclusivamente su terrazze e lastrici solari, impianti fotovoltaici e solari posizionati orizzontalmente e a pavimento di tipo calpestabile.* La superficie dei pannelli dovrà essere non riflettente e colorata in tono che si armonizzi con le coperture circostanti. In questa zona non sono ammessi impianti fotovoltaici e solari posizionati sul tetto a falde.
2. **Aree Buffer Unesco.** In questa zona è possibile installare, *sia su terrazze che su falde inclinate, impianti fotovoltaici e solari termici totalmente integrati nel tetto.* La superficie dei pannelli dovrà essere non riflettente e colorata in tono che si armonizzi con le coperture in laterizio;
3. **Aree Centro Storico Ordinario.** In questa zona è possibile installare, *sia su terrazze che su falde inclinate, impianti fotovoltaici e solari termici parzialmente integrati nel tetto.* È ammesso quindi il montaggio di pannelli al di sopra del manto

di copertura e complanari alla stessa (impianto parzialmente integrato).

Art. 4 - Installazione impianti solare termico

Nelle zone del centro storico l'installazione di impianti di solare termico è ammessa esclusivamente sulle falde delle coperture e sulle terrazze, nei limiti di cui all'art. 2.

I pannelli non devono occupare una superficie superiore al 50% della falda interessata.

Nella valutazione del suddetto limite tale limite dimensionale va computata, oltre alla superficie dei pannelli oggetto di installazione, anche quella di eventuali pannelli preesistenti sia afferenti impianti di solare termico che impianti fotovoltaici.

Per un migliore inserimento estetico, oltre al rispetto del limite dimensionale suddetto, l'installazione dei pannelli dovrà essere eseguita mantenendo un franco dai lati della falda pari ad un metro.

I pannelli dovranno essere installati in maniera integrata nella copertura, con la stessa inclinazione e orientamento della falda. Il montaggio dovrà avvenire esclusivamente, mediante incasso nel manto di copertura, in modo da mantenere il piano superiore dei pannelli entro l'estradosso del manto stesso, con una tolleranza massima di 10 cm. in dipendenza dello spessore effettivo dei pannelli medesimi.

I pannelli dovranno essere installati con disposizione planimetrica tale da ottenere soluzioni valide esteticamente e in assonanza con le linee della falda.

Non sono ammessi pannelli con vaso di accumulo o vasi di espansione in copertura.

Non è ammesso il montaggio di pannelli al di sopra del manto di copertura anche se complanari alla stessa.

Art. 5 - Impianti misti, installazioni in più fasi, potenziamenti

Ferme restando le disposizioni stabilite nei precedenti artt. 2 e 3, nel caso di:

- montaggio di impianti combinati di solare termico e fotovoltaico,
- installazione in fasi successive, anche a distanza di tempo, di più impianti sulla medesima falda,
- potenziamento di impianti

dovranno essere adottate caratteristiche di colorazione e finitura unitari.

Art.6 Altre disposizioni

Non è ammessa l'installazione di impianti a terra nelle aree scoperte.

Per gli edifici di proprietà pubblica, per fini di pubblica utilità, con regime di scambio sul

posto:

- è consentito superare il limite di superficie del 70% dei pannelli rispetto alla falda di cui agli artt.2 e 3 fermi restando i fili fissi dai bordi stabiliti nei medesimi articoli e sempre adottando disposizione planimetrica tale da ottenere soluzioni valide esteticamente e in assonanza con le linee della falda.
- è consentita l'installazione di pannelli su coperture in piano anche in maniera parzialmente integrata o non integrata, adottando comunque di volta in volta criteri e soluzioni per il migliore inserimento estetico.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli impianti da installarsi successivamente all'entrata in vigore dello stesso.

“I parametri di regolamento relativi alla massima copertura delle falde possono essere derogati, nel caso di ristrutturazioni rilevanti per il rispetto dei parametri previsti dall'allegato III al D. Lgs. 3/03/2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”. La deroga opera previa verifica, da parte del tecnico progettista, della possibilità di soluzioni progettuali alternative all'installazione in copertura (impianti di cogenerazione, caldaie a biomassa);”

Previo parere della Soprintendenza è possibile presentare richieste di deroga al presente Regolamento.

E fatto salvo il parere preventivo della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici per tutti gli interventi per i quali la Soprintendenza ha già attivato un ufficio dedicato al fine di esitare i suddetti pareri in tempi brevissimi.

In caso di norme di carattere nazionale e/o regionale in contrasto col presente Regolamento le stesse si intenderanno automaticamente recepite, previo parere della Soprintendenza.

Il Dirigente del Settore III
Dott. Ing. Ignazio Alberghina